



COMUNE DI CASALBOROCE

PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 52 del 28/11/2013

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: I. M. U. Aliquote per l'anno 2013. Determinazioni.

L'anno duemilatredecim, addì ventotto del mese di Novembre, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RAFFAELE FABIANO	<i>SINDACO</i>	PRESENTE
GIOVAMBATTISTA CORSO	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PAOLO GAMBAROTA	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
PIERFRANCESCO IGNELZI	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
ADELE DE MATTEIS	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
GIUSEPPE PETRONE	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
NICOLA RESCE	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE

ASSEGNATI n. 7

PRESENTI n. 5

ASSENTI n. 2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Michele Pavone**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Relazione sull'argomento l'Assessore **Paolo Gambarota**, il quale in riferimento alla determinazione delle tariffe dell'I. M. U. per l'anno 2013, comunica la volontà di questa Amministrazione di lasciare anche per l'anno in corso, come già stabilito per l'anno 2012, invariate le tariffe minime stabilite dalla vigente norma per la prima abitazione e per quelle successive, ossia il 4 per mille ed il 7,60 per mille, nonostante la politica dei tagli governativi ai trasferimenti erariali crei problemi quasi insostenibili per l'Ente, alle prese anche con difficoltà ad incassare i crediti vantati nei confronti della Regione Campania, con la sola modifica riguardante gli immobili catalogati come categoria "D", per i quali propone di fissare una aliquota del 8,60 per mille. Soffermandosi sulle differenze tra I. C. I. ed I. M. U. precisa che rispetto all'I. C. I. è anche vero che l'I. M. U. garantisce maggiori introiti, ma è vero pure che sono previsti agevolazioni e riduzioni maggiori di quelle prevedibili con l'I. C. I. Chiusa la discussione, il **Sindaco** invita il Consiglio Comunale a procedere alla determinazione delle tariffe relative all'Imposta Municipale Propria, denominata I. M. U., per l'anno 2013, con riguardo sia alla prima abitazione che alle altre, confermando totalmente le aliquote stabilite nell'anno 2012, salvo per gli immobili catalogati come categoria "D", per i quali propone di fissare una aliquota dell'8,60 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, ed art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, stabilisce che: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° Gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Visto il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, per il quale all'art. 9, comma 8, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e che, inoltre, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992, e che, sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3/bis, del Decreto Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), cui vanno aggiunti i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984;

Ritenuto di applicare per l'anno 2013 l'Imposta Municipale Propria nei seguenti importi, rispettando gli equilibri di bilancio:

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO;**
- **ALIQUOTA 0,76 PER CENTO PER TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI AL DI FUORI DI QUELLA PRINCIPALE, IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE;**
- **ALIQUOTA 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI DI CATEGORIA "D";**
- **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3/BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, ESENTI;**
- **TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA DELIMITATE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984, ESENTI;**

Dato atto che la normativa nazionale ha stabilito che l'I. M. U. sull'abitazione principale e sui fabbricati rurali ad uso strumentale è sospesa per l'anno 2013;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA 0,76 PER CENTO PER TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI AL DI FUORI DI QUELLA PRINCIPALE, IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE;**
 - **ALIQUOTA 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI DI CATEGORIA "D";**
 - **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3/BIS, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, ESENTI**
 - **TERRENI AGRICOLI RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA DELIMITATE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984, ESENTI**

- 2) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 3) di **dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2013;

- 4) di **dare atto** che la normativa nazionale ha stabilito che l'I. M. U. sull'abitazione principale e sui fabbricati rurali ad uso strumentale è sospesa per l'anno 2013;

- 5) di **dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I. M. U. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 9 Ottobre 2012;

- 6) di **inviare** copia della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 7) di **dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to **Dott. Raffaele Fabiano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero ¹⁸⁶ registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li ^{04 DIC. 2013}

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Michele Pavone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to Dott. ssa Miretta Grasso

Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to Dott. ssa Miretta Grasso

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li ^{04 DIC. 2013}



Il Segretario Comunale